

LICEI MALPIGHI

REGOLAMENTO DISCIPLINARE LICEI MALPIGHI

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento disciplina le regole di comportamento dei Licei Malpighi, che sono comunità educative nelle quali gli studenti sono chiamati ad esercitare in modo crescente la propria responsabilità personale, nel rispetto delle persone, degli ambienti e delle regole condivise. Il Regolamento costituisce parte integrante del Patto educativo di corresponsabilità.

Il Regolamento è adottato in conformità a:

- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70, in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- Linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo emanate dal Ministero dell'Istruzione (DM n. 18 del 13.1.2021) e succ. aggiornamenti;
- Normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e Reg. UE 2016/679).

Art. 1 – Ingressi, uso del badge, ritardi, uscite

1. L'ingresso degli studenti avviene esclusivamente da via Sant'Isaia.
2. Gli studenti devono recarsi nelle aule loro assegnate tra le ore 7.55 (suono della prima campana) e le ore 8.00 (suono della seconda campana e inizio delle lezioni).
3. Gli studenti devono registrare il loro ingresso con il badge di cui sono dotati, esclusivamente in orario mattutino. Non si devono registrare né l'uscita né l'ingresso pomeridiano.
4. Gli studenti in ritardo saranno ammessi in classe al momento dell'arrivo se giunti a scuola entro le 8.10, altrimenti dopo il termine della prima ora, per non disturbare lo svolgimento delle lezioni. Nel primo caso sul registro risulterà un ritardo breve, nel secondo caso un ingresso alla seconda ora; entrambi gli eventi dovranno essere giustificati da un genitore/tutore, ovvero dallo studente medesimo se maggiorenne, attraverso l'apposita procedura del registro elettronico.
5. L'uscita avviene su via Sant'Isaia oppure su via Calari a seconda dell'indicazione presente nell'aula in cui si trovano gli studenti.
6. Le irregolarità nell'uso del badge, come, ad esempio, registrare la presenza di un altro studente, costituiscono una mancanza grave, punibile con la sospensione.

LICEI MALPIGHI

LICEI MALPIGHI

7. L'eventuale smarrimento o rottura del badge dovrà immediatamente essere segnalato tramite mail dal genitore/tutore alla Segreteria, che fornirà un duplicato al costo di 6 euro.

8. I ritardi e le mancate registrazioni col badge sono infrazioni disciplinari. Nei confronti degli studenti che superassero complessivamente dieci ritardi e/o mancate registrazioni col badge sarà avviato un provvedimento disciplinare.

Art. 2 – Permessi di entrata dopo l'inizio delle lezioni e di uscita anticipata

1. In occasioni eccezionali, per ragioni di salute o per altre esigenze familiari, il genitore/tutore, o altra persona riconosciuta dalla scuola, può chiedere che lo studente sia ammesso in classe dopo l'inizio delle lezioni o che esca prima del loro termine. Gli ingressi sono ammessi solo fino alle ore 10 e le uscite non prima delle 12.

2. Le richieste di entrata o di uscita dovranno essere compilate utilizzando l'apposito modulo online, disponibile sul sito della scuola. Per non disturbare il lavoro delle classi, gli orari di entrata e di uscita dovranno corrispondere con quelli di inizio e di fine delle lezioni.

3. Gli studenti residenti al di fuori del Comune di Bologna che utilizzano mezzi pubblici i cui orari siano incompatibili con quelli della scuola possono presentare al Coordinatore didattico una richiesta scritta di autorizzazione permanente all'ingresso dopo l'inizio delle lezioni (entro le 8.10) o di uscita in lieve anticipo (non prima delle 13.35), firmata da un genitore/tutore o da altra persona riconosciuta dalla scuola, nella quale saranno indicati i mezzi pubblici impiegati e i loro orari.

Art. 3 – Giustificazione di assenze, ritardi, entrate, uscite

1. Tutte le assenze, i ritardi, le entrate e le uscite programmate degli alunni minorenni dovranno essere giustificate da un genitore/tutore o da altra persona riconosciuta dalla scuola attraverso l'apposita procedura del registro elettronico.

2. Gli alunni maggiorenni possono provvedere direttamente a tale adempimento.

2. Assenze o ritardi per i quali non sarà presentata entro i quindici giorni successivi alcuna giustificazione saranno tenuti in considerazione nella determinazione del voto relativo al comportamento.

Art. 4 – Uso del registro elettronico

1. Le password di accesso al registro elettronico possono essere utilizzate solo dai titolari e solo per le funzioni di loro competenza. In particolare, non è ammesso che gli studenti accedano al registro elettronico attraverso le credenziali di genitori/tutori e compiano operazioni (come la giustificazione delle assenze o la concessione di autorizzazioni) di competenza dei genitori/tutori.

2. La violazione degli account di altri utenti, comunque ottenuta, costituisce una gravissima mancanza disciplinare, punita con la sospensione anche in assenza di altre manomissioni, e può comportare conseguenze penali.

Art. 5 – Comportamento degli studenti

LICEI MALPIGHI

1. Gli studenti devono mantenere un comportamento corretto e rispettoso di sé, degli altri e degli ambienti durante tutta la permanenza a scuola e anche fuori, in occasione di ogni attività promossa dalla scuola. Essi osserveranno le indicazioni e i richiami dei docenti, anche se non sono incaricati di insegnamento nella loro classe, e del personale non docente.
2. È vietato ogni atto di bullismo e cyberbullismo, anche realizzato al di fuori dell'orario scolastico, qualora produca effetti all'interno della comunità scolastica.
3. Gli studenti devono recarsi a scuola con un abbigliamento consono all'ambiente. Durante le lezioni di Scienze Motorie è richiesto un adeguato abbigliamento sportivo: tuta, t-shirt e scarpe da ginnastica.
4. Durante le lezioni gli studenti possono uscire dalla classe, a discrezione del docente. Non è consentito agli studenti soffermarsi nei corridoi o nell'atrio, o comunque ritardare il proprio rientro in classe senza giustificato motivo.
5. È vietato allontanarsi dalla classe tra un'ora di lezione e l'altra oppure in caso di ritardo o di assenza temporanea del docente.
6. È vietato uscire dalla scuola sia durante le lezioni sia durante gli intervalli. Gli studenti giunti in ritardo entreranno in classe dopo aver ricevuto l'autorizzazione.
7. In orario mattutino e pomeridiano è vietato l'uso di telefoni cellulari, smartwatch e dispositivi analoghi durante lezioni e intervalli in tutti gli ambienti e pertinenze della scuola. Al loro ingresso a scuola gli studenti sono tenuti a depositare il proprio telefono cellulare e/o il proprio smartwatch nell'apposito contenitore di classe prima dell'inizio delle lezioni e a recuperarlo al termine delle lezioni, mattutine o pomeridiane a seconda dei casi.
8. Durante le lezioni del mattino e del pomeriggio, l'utilizzo di pc e tablet, al di fuori delle ore di Informatica in cui è previsto curricularmente, è regolato in modo diverso a seconda delle classi:
 - nelle classi del primo biennio, l'utilizzo è vietato a meno di specifiche attività proposte dal docente all'intera classe o di indicazioni contenute nel Piano Didattico Personalizzato del singolo studente o dell'utilizzo del libro digitale;
 - nelle classi del secondo biennio e quinte, l'utilizzo è consentito, oltre che nei casi già previsti per il primo biennio, anche ai singoli studenti su esplicito permesso del docente.
9. Dopo il termine delle lezioni, gli studenti che hanno un'attività pomeridiana (rientri, laboratori, workshop, recuperi, studio di gruppo ecc.) potranno consumare pasti a scuola utilizzando gli spazi dedicati, evitando di sporcare e di recare disturbo ad altre attività in corso.
10. Coloro che volessero trattenersi a scuola al pomeriggio per lo studio o altre attività di gruppo dovranno preventivamente chiedere l'autorizzazione a un docente, che prenoterà l'aula sull'agenda del registro elettronico e si farà carico della sorveglianza.
11. In tutti i locali della scuola e nelle loro pertinenze è vietato, senza autorizzazione della dirigenza, effettuare, con qualunque mezzo, fotografie, riprese video e registrazioni audio, a prescindere dal consenso dei soggetti. L'infrazione sarà considerata particolarmente grave nel caso in cui il materiale registrato venga pubblicato, o altrimenti diffuso, o qualora le riprese abbiano come oggetto minori, anche con l'intento di ridicolizzare compagni e/o docenti e/o personale dell'Istituto scolastico. Sarà inoltre perseguito l'utilizzo di internet o di social network a

LICEI MALPIGHI

scopo di offesa o diffamazione o cyberbullismo. I responsabili di tali atti, oltre a subire sanzioni disciplinari, incorreranno nelle conseguenze previste per la violazione delle leggi vigenti.

12. Durante tutta la loro permanenza a scuola, anche al di fuori dell'orario di lezione, gli studenti non possono ricevere visite di persone estranee alla scuola stessa.

13. Il comportamento degli studenti è valutato dal Consiglio di classe attraverso una scheda di valutazione approvata dal Collegio dei docenti.

Art. 6 – Bullismo e cyberbullismo

1. Per bullismo si intende qualsiasi comportamento aggressivo, intenzionale e reiterato, posto in essere da uno o più studenti nei confronti di uno studente che si trovi in posizione di squilibrio o vulnerabilità, tale da provocare danni fisici, psicologici o sociali.

Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, trattamento illecito di dati personali, realizzata per via telematica, anche mediante la diffusione di contenuti digitali, idonea a ledere la dignità della persona.

2. La scuola promuove un ambiente educativo sicuro e inclusivo e non tollera alcuna forma di bullismo e/o di cyberbullismo, anche se realizzata con una singola condotta di particolare gravità o al di fuori dell'orario e dei locali scolastici, qualora produca effetti all'interno della comunità scolastica, sulle relazioni tra studenti o sul clima educativo.

La scuola applica le procedure previste dalle Linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo emanate dal Ministero dell'Istruzione.

Si rinvia alla Policy Bullismo e Cyberbullismo adottata dalla Scuola.

Art. 7 - Uso delle strutture e degli spazi

1. Le aule devono essere mantenute pulite e in condizioni di decoro durante l'intera giornata scolastica. Al termine delle lezioni, gli studenti, sotto la supervisione del docente, sono tenuti a riordinare l'aula, gli arredi e il materiale didattico personale o condiviso. Gli studenti sono altresì tenuti al riordino dei laboratori, degli attrezzi e di ogni altro ambiente scolastico.

2. Gli allievi sono responsabili del buon utilizzo degli arredi e del materiale tecnico-didattico di cui fanno uso; in particolare sono tenuti a non deturpare banchi e muri con scritte e incisioni. L'Istituto richiederà un risarcimento per gli eventuali danni provocati da un comportamento improprio e/o negligente.

3. L'uso dell'ascensore è ammesso solo nei casi di invalidità temporanea o permanente. Gli studenti autorizzati a servirsi dell'ascensore dovranno comunque essere accompagnati dal personale docente o non docente della scuola.

4. Le scale esterne di emergenza e le porte di sicurezza che ad esse accedono potranno essere utilizzate solo in caso di reale pericolo. Ogni abuso di queste strutture, o degli altri dispositivi di sicurezza dell'Istituto, potrà comportare sanzioni disciplinari.

5. Gli studenti devono utilizzare i servizi igienici del piano in cui si svolgono le loro lezioni. È vietato agli studenti l'uso dei servizi dell'atrio del secondo piano, riservati al personale della scuola.

LICEI MALPIGHI

6. È vietato parcheggiare qualunque tipo di veicolo nel posteggio e nel cortile della scuola. Gli spazi per il parcheggio esistenti in tali zone sono riservati al personale della scuola.

7. Il servizio fotocopie è a pagamento ed è affidato al personale della reception. La riproduzione non deve violare le leggi vigenti sul diritto d'autore. Il materiale da fotocopiare deve essere consegnato prima dell'inizio delle lezioni o dopo la loro conclusione.

Art. 8 – Fumo, alcolici e stupefacenti

1. È vietato fumare in ogni locale della scuola e in tutti gli spazi esterni di pertinenza scolastica. Il divieto vale permanentemente, anche al di fuori dell'orario delle lezioni, e si estende alle sigarette elettroniche. Il divieto vale altresì durante le attività di visita, spiegazione e lavoro comune previste in uscite didattiche o viaggi d'istruzione.

2. È vietato portare con sé e/o consumare alcolici in ogni locale della scuola e in tutti gli spazi esterni di pertinenza scolastica. Il divieto vale permanentemente, anche al di fuori dell'orario delle lezioni. Durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione, è possibile portare con sé e/o consumare alcolici solo in accordo con i docenti referenti e in accordo alla normativa vigente. Nel caso di viaggi d'istruzione di più di un giorno, è vietato il consumo notturno di alcolici nei locali dove si pernotta.

3. È vietato portare con sé e/o consumare sostanze stupefacenti in ogni locale della scuola e in tutti gli spazi esterni di pertinenza scolastica. Il divieto vale permanentemente, anche al di fuori dell'orario delle lezioni e durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione.

4. Oltre alle sanzioni disciplinari previste da regolamento, le violazioni al presente articolo possono comportare la denuncia alle autorità competenti con le conseguenze, penali o amministrative, previste dalla legge.

Art. 9 – Norme disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità formativa.

2. Agli studenti potranno essere comminate sanzioni secondo i criteri indicati dallo Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 249/1998), nonché provvedimenti che tendano al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (art. 1 comma 2 DPR 235/2007).

3. La responsabilità disciplinare è personale.

4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni in forma verbale o scritta.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che ne derivano.

6. La presenza o meno di sanzioni disciplinari sarà considerata nella determinazione del voto relativo al comportamento che, se insufficiente, impedirà l'ammissione all'anno successivo o all'Esame di Stato.

LICEI MALPIGHI

Art. 10 - Infrazioni disciplinari

1. I comportamenti che, a titolo esemplificativo, configurano infrazioni disciplinari, sono: mancata ottemperanza ai doveri scolastici (es. non avere con sé il materiale necessario, non fare i compiti assegnati dai docenti, ecc.); fatti che turbano il regolare andamento dell'attività didattica (es.: utilizzare il cellulare in aula; realizzazione di riprese audio/foto/video senza autorizzazione, ecc.); reiterata mancata giustificazione di un'assenza o di un'entrata in ritardo; reiterazione di infrazioni sanzionate con note disciplinari; falsificazione di firme e/o valutazioni; allontanamento dall'aula o dalla scuola senza autorizzazione; assenza dalle lezioni all'insaputa dei genitori/tutori; grave comportamento scorretto o irrispettoso nei confronti di altri studenti o del personale della scuola; danneggiamento volontario di attrezzature e strutture; violazione delle norme di sicurezza; furto; diffusione di dati personali altrui, acquisiti anche mediante dispositivi elettronici; comportamento aggressivo, minaccioso o violento, sia in presenza sia attraverso web o altri dispositivi elettronici; violazione del divieto di fumo; possesso e/o consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti; alterazione da sostanze alcoliche e/o stupefacenti; spaccio di sostanze stupefacenti; atti di bullismo e cyberbullismo, anche di particolare gravità come pestaggi, estorsioni, cyberstalking, revenge porn; gravi e volontari danneggiamenti degli ambienti scolastici; lesioni volontarie al personale scolastico; detenzione e/o utilizzo di armi o altri oggetti che mettano a rischio o attentino all'incolumità fisica delle persone; molestie sessuali; uso improprio dei Social Media dei Licei Malpighi.

2. La reiterazione delle infrazioni viene valutata ai fini dell'applicazione della sanzione disciplinare.

Art. 11 – Le sanzioni disciplinari

1. L'inosservanza delle norme comportamentali fissate da disposizioni normative, da provvedimenti di carattere generale e da quanto stabilito nel presente Regolamento, in particolare all'art. 13, comporta responsabilità disciplinare dello studente.

In relazione alla tipologia e alla gravità dell'infrazione disciplinare, possono essere applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

a) **ammonimento verbale**: viene registrata un'annotazione nel registro elettronico. Può essere irrogata dal singolo docente, dal Coordinatore Didattico o dal Vice Coordinatore Didattico;

b) **nota disciplinare**: può essere irrogata dal singolo docente, dal Coordinatore Didattico o dal Vice Coordinatore Didattico;

c) **sospensione dalla Scuola fino a 2 giorni**: può essere irrogata dal Consiglio di Classe. L'alunno dovrà svolgere attività di approfondimento educativo e riflessione critica sui comportamenti che lo hanno portato alla sanzione (es. redazione di un elaborato, partecipazione a un progetto formativo, confronto guidato con i docenti);

d) **sospensione dalla Scuola da 3 giorni fino a 15 giorni**: può essere irrogata dal Consiglio di Classe. In tali casi, il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, anche ricorrendo agli enti iscritti nell'Albo Regionale (es. volontariato, collaborazione in progetti scolastici di utilità collettiva o partecipazione ad attività

LICEI MALPIGHI

sociali coordinate con enti esterni). Nei periodi di allontanamento non superiore a 15 giorni sarà previsto un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori/tutori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica;

e) **sospensione dalla Scuola superiore a 15 giorni**: può essere irrogata dal Consiglio di Istituto, gli studenti potranno essere esclusi dallo scrutinio finale o non ammessi all'Esame di Stato. In tali casi, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso educativo mirato all'inclusione, e alla responsabilizzazione, presso enti o associazioni del territorio.

2. Le infrazioni che integrano condotte di bullismo e cyberbullismo vengono considerate mancanze disciplinari gravi e comportano l'attivazione delle procedure previste dalla Legge n. 71/2017, come modificata dalla Legge n. 70/2024: informativa alle famiglie degli studenti coinvolti, iniziative di carattere educativo e percorsi di mediazione scolastica.

Art. 12 – Il procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si svolge seguendo le seguenti fasi, ad esclusione dei casi di applicazione dell'ammonimento verbale e della nota disciplinare:

1. **Fase dell'iniziativa**: si apre a cura del Coordinatore Didattico allorché questi abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste come passibili di sanzioni disciplinari. Questa fase viene attivata con la comunicazione scritta dell'avvio del procedimento da notificare all'alunno e alla famiglia, se minorenne. Tale comunicazione si sostanzia della contestazione degli addebiti risultanti. All'alunno incolpato vanno indicate le modalità dell'audizione a difesa, potendo egli esporre le proprie ragioni in forma scritta o orale.

2. **Fase istruttoria**: il Coordinatore Didattico raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola. Il Coordinatore Didattico convoca il Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti. Viene redatto apposito verbale della seduta, con allegata la documentazione raccolta in fase di istruttoria. Per la legittimità del provvedimento disciplinare assunto, è essenziale fornirne adeguata motivazione, tramite la quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (L. n. 241/1990, art. 3) al fine di evitare vizi (quali l'eccesso di potere o la violazione di legge) che possono comportarne l'annullamento in sede di ricorso. Qualora il Consiglio di classe, sulla base del Regolamento e della gravità di fatti accertati, ravvisi che la sanzione prevista sia superiore ai 15 giorni di allontanamento, delibera la remissione del procedimento e dei relativi atti alla competenza del Consiglio d'Istituto.

3. **Fase decisoria**: in base alle risultanze del verbale dell'organo collegiale competente, il Coordinatore Didattico formalizza l'atto conclusivo, che può essere di archiviazione del procedimento o di irrogazione della sanzione. Il provvedimento contiene le motivazioni che hanno portato alla determinazione della sanzione o alla sua archiviazione, esplicitando l'iter logico-giuridico dell'intera fase istruttoria, oltre che i presupposti di fatto e di diritto. Il provvedimento indica, sulla base delle opportunità offerte dal PTOF, le modalità di svolgimento delle attività sostitutive delle lezioni: struttura ospitante, luogo, tempi e condizioni di frequenza,

LICEI MALPIGHI

contenuti e obiettivi, docente referente interno all'istituzione scolastica. Il provvedimento si conclude indicando il termine (quindici giorni dalla comunicazione) e l'organo (Organo di garanzia interno) davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.

4. **Fase integrativa dell'efficacia:** prevede che il provvedimento sia notificato per iscritto, con la massima sollecitudine, all'interessato e, se minorenne, ai genitori/tutori.

Art. 13 – Ricorso all'Organo di Garanzia interno

1. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno, composto da: Coordinatore Didattico, Coordinatore della classe a cui appartiene l'alunno che presenta ricorso, un docente fra gli eletti nel Consiglio d'Istituto, un genitore/tutore fra gli eletti nel Consiglio d'Istituto, un alunno fra gli eletti nel Consiglio d'Istituto.

2. L'Organo di Garanzia dura in carica due anni per la componente genitori/tutori e docenti e un anno per la componente studenti.

3. Con il ricorso all'Organo interno di garanzia possono essere sollevate eccezioni sul merito del provvedimento adottato e sulla legittimità dello stesso, alla luce delle norme vigenti e del presente Regolamento.

4. Il ricorso contro le sanzioni disciplinari deve essere presentato al Coordinatore didattico dallo studente interessato o dai genitori/tutori, entro 15 giorni dalla notifica della sanzione.

5. Il Coordinatore didattico, ricevuto il ricorso, provvede a convocare l'Organo di Garanzia, che decide entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. L'Organo di Garanzia, esaminate le motivazioni dell'interessato e/o dei genitori/tutori ed eventuali altre testimonianze, assume una decisione da comunicare all'interessato e alla famiglia.

Dell'intero procedimento viene redatto apposito verbale.